

## LA PREVIDENZA IN ITALIA – BREVE EXCURSUS

Il sistema pensionistico pubblico in Italia è strutturato *secondo il criterio della ripartizione*: i contributi che i lavoratori e le aziende versano agli enti di previdenza vengono utilizzati per pagare le pensioni di coloro che hanno lasciato l'attività lavorativa.

In un sistema come questo, è necessario che il flusso delle entrate (rappresentato dai contributi previdenziali) deve essere in equilibrio con l'ammontare delle uscite (le pensioni che vengono corrisposte). Analizziamo alcune tappe salienti delle riforme che hanno modificato il sistema previdenziale in Italia, nel tentativo di mantenere in equilibrio il sistema.

**Fino al dicembre del 1992**, il lavoratore iscritto all'INPS riceveva una pensione il cui importo era collegato alla retribuzione percepita negli ultimi anni di lavoro. La pensione in pagamento veniva rivalutata tenendo conto dell'aumento dei prezzi e dell'innalzamento dei salari reali. Esperienze di previdenza complementare erano presenti per lo più solo nelle banche e in alcune aziende con appositi fondi pensione creati per i soli dipendenti delle aziende stesse.

### **Riforma Amato (decreto legislativo 503/1992)**

Con tale riforma si innalza l'età per la pensione di vecchiaia.

Si estende, fino all'intera vita lavorativa, il periodo di contribuzione valido per il calcolo della pensione. La rivalutazione automatica delle pensioni in pagamento viene limitata alla sola inflazione (e non anche all'innalzamento dei salari reali). La riforma Amato ha dato il via a un processo di armonizzazione delle regole tra i diversi regimi previdenziali.

### **Riforma Dini (L. 335/1995)**

**Con tale riforma si è passati dal regime retributivo a quello contributivo.**

La differenza tra i due regimi è sostanziale:

- **Nel regime retributivo** la pensione corrisponde a una percentuale dello stipendio del lavoratore: essa dipende dall'anzianità contributiva e dalle retribuzioni, **in particolare quelle percepite nell'ultimo periodo della vita lavorativa**, che tendenzialmente sono le più favorevoli
- **Nel regime contributivo**, invece, l'importo della pensione dipende dall'ammontare dei contributi versati dal lavoratore nell'arco della vita lavorativa.

Il passaggio dall'uno all'altro regime di calcolo è avvenuto in maniera graduale, distinguendo i lavoratori in base alla loro anzianità contributiva. Vi erano tre diverse situazioni:

1. I lavoratori che a fine 1995 avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva hanno mantenuto il regime retributivo;
2. Ai lavoratori che, fino a fine 1995, avevano un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni è stato

attribuito il regime misto, cioè retributivo fino al 1995 e contributivo per gli anni successivi (**metodo contributivo pro- rata**);

3. Ai neoassunti dopo il 1995 è stato applicato il regime di calcolo contributivo.

La pensione veniva poi rivalutata in base al tasso di inflazione.

Riforma Prodi (legge 247/2007)

Con la riforma Prodi del 2007, si sono introdotte le cosiddette “quote” per l’accesso alla pensione di anzianità, determinate dalla somma dell’età e degli anni lavorati.

- Nel 2009 la quota da raggiungere è 95 (con almeno 59 anni di età);
- Dal 2011 si passa a quota 96 (con almeno 60 anni di età);
- Dal 2013 si sale a 97 (con almeno 61 anni di età).

Si rende inoltre automatica e triennale la revisione dei coefficienti di calcolo della pensione obbligatoria in funzione della vita media calcolata su dati ISTAT.

#### **Legge 102/2009**

Con tale legge vengono introdotte ulteriori innovazioni: dal 1 gennaio 2010, l’età di pensionamento prevista per le lavoratrici del pubblico impiego aumenta progressivamente fino a raggiungere i 65 anni. Dal 1 gennaio 2015, l’adeguamento dei requisiti anagrafici per il pensionamento deve essere collegato all’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT e validato dall’EUROSTAT;

#### **Legge 214/2011 (Legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) c.d. Riforma Fornero**

A partire dal 2012, quindi, cambiano:

- Il regime di calcolo delle pensioni: il metodo contributivo pro rata si estende anche a coloro che, avendo maturato a dicembre 1995 almeno 18 anni di contributi, potevano fruire del più favorevole regime retributivo; il pro rata si applica sui versamenti successivi al 31 dicembre 2011;
- I requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia, ferma restando l’anzianità contributiva minima di 20 anni:
  - Per i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e autonomi e per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, l’età sale da 66 anni nel 2012 a 66 anni e 3 mesi nel 2015. Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 devono aver raggiunto 66 anni e 7 mesi di età;
  - Per le lavoratrici dipendenti del settore privato, l’età sale a 62 anni ed è ulteriormente elevata a 63 anni e 9 mesi nel 2014 fino a tutto il 2015, a 65 anni e 7 mesi nel 2016 fino al 31 dicembre 2017, a 66 anni e 7 mesi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018;
  - Per le lavoratrici autonome (commercianti, artigiane e coltivatrici dirette), dal 2012 al 2013 l’aumento dell’età è di tre anni e 6 mesi (si passa quindi da 60 a 63 anni e mezzo). La soglia sale ulteriormente a 64 anni e 9 mesi nel 2014 e 2015, per poi aumentare ancora dal gennaio 2016 a 66 anni e un mese; dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 l’età richiesta è di 66 anni e 7 mesi.

- I requisiti contributivi per la pensione anticipata (ex pensione di anzianità): per via dell'aumento dei parametri collegati al meccanismo della cosiddetta speranza di vita, i requisiti sono pari fino al 31 dicembre 2018 a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Dal 2019 i predetti requisiti sono incrementati di ulteriori 5 mesi.

Le nuove norme non si applicavano per coloro che, entro il 31 dicembre 2011, avessero maturato i requisiti (età e contributi). Per costoro, continuavano ad applicarsi le norme precedenti.

Dal primo gennaio 2019, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia diventa per tutti 67 anni. Il requisito anagrafico viene adeguato con periodicità biennale in funzione dell'incremento della speranza di vita.

#### **Legge di bilancio per il 2017 (art. 1, co. 166 e ss., legge 232/2016)**

Con tale legge sono state introdotte nuove misure che consentono ai lavoratori di anticipare il pensionamento rispetto alle normali scadenze di legge, nel limite massimo di 3 anni e 7 mesi.

Sono stati introdotti, in via sperimentale, due nuovi istituti:

- L'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE volontario). Consiste in un prestito agevolato da parte di banche/assicurazioni che hanno aderito a specifici accordi quadro stipulati tra il Ministero dell'economia, il Ministero del lavoro, e, rispettivamente, ABI (Associazione Bancaria Italiana) e ANIA (Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici). Riguarda chi abbia compiuto 63 anni di età, maturi il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi e possa far valere almeno 20 anni di contributi L'indennità di accompagnamento alla pensione di vecchiaia (APE sociale). Consiste in un'indennità
- a carico dello Stato erogata dall'INPS a lavoratori che la legge ritiene meritevoli di particolare tutela (disoccupati, invalidi, coloro che assistono i disabili e gli addetti a lavori gravosi) e che abbiano compiuto 63 anni di età e possano fare valere almeno 30 anni di contributi. L'indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata. Il tetto massimo erogabile è di 1.500 euro mensili

Tali istituti riguardano i lavoratori dipendenti (anche del pubblico impiego), gli autonomi assicurati presso le gestioni speciali (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) o presso la gestione separata dell'INPS che possono fare valere determinati requisiti. Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle casse professionali.

A partire dagli anni '90, dunque, sono state avviate delle riforme strutturali che hanno riguardato anche il settore pensionistico. Tali riforme hanno previsto:

- Un innalzamento dei requisiti minimi per ottenere la pensione sia con riguardo all'età anagrafica sia all'anzianità contributiva
- Che l'importo della pensione fosse collegato

1. All'ammontare dei contributi versati durante tutta la vita lavorativa e non più alle ultime retribuzioni percepite
  2. Alla crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL)
  3. Alla "speranza di vita" al momento del pensionamento
- Un cambiamento del sistema di rivalutazione delle pensioni in pagamento, non più collegato alla dinamica dei salari reali, ma soltanto all'andamento dell'inflazione
  - La creazione di un sistema di fondi pensione complementari, per permettere ai lavoratori di ottenere una pensione complessiva più adeguata ai loro bisogni in età anziana

Attualmente, il nostro sistema previdenziale si basa su tre pilastri:

- 1) La previdenza pubblica;**
- 2) La previdenza complementare collettiva;**
- 3) La previdenza complementare individuale.**